

Rilascio carta di identità:

Per ottenere la carta d'identità bisogna presentarsi presso lo sportello anagrafico portando:

1. 3 [fototessere](#) uguali, recenti e a capo scoperto
2. la carta di identità in scadenza (può essere rinnovata a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza), o deteriorata. Nel caso sia stata smarrita o rubata e fosse ancora valida, va fatta denuncia presso le competenti Forze dell'Ordine: solo presentando la denuncia si può ottenere il nuovo documento. In questo caso è indispensabile essere in possesso di un altro documento di riconoscimento valido (ad esempio patente di guida, passaporto...)
3. per i cittadini extra comunitari è necessaria anche la presentazione sia del permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo sia del passaporto dello stato di appartenenza anch'esso in corso di validità
4. per i cittadini comunitari è necessaria la presentazione del solo documento di identità dello stato di appartenenza

I **minori** possono ottenere la carta d'identità presentandosi muniti delle [foto](#) richieste con un genitore per la carta d'identità **valida sul territorio italiano**. Per ottenere la carta di identità **valida per l'espatrio** è necessario l'assenso di entrambi i genitori (anche se separati, divorziati o non coniugati), o di chi ha la tutela o la potestà. In alternativa alla presenza contemporanea di entrambi i genitori, uno dei due genitori può comunicare il proprio assenso tramite [dichiarazione di assenso al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio al figlio minore](#) (art. 47 del D.P.R. 445/2000). Nel caso in cui il documento venga richiesto solo per l'identificazione personale (è il caso degli stranieri residenti o dimoranti in Italia) verrà indicata sul retro la dicitura "non valido ai fini dell'espatrio".

Il costo (importo unico sia per la carta di identità valida per l'espatrio che per quella non valida per l'espatrio) è di euro 5,42.

Proroga della validità da 5 a 10 anni:

A partire dal 25 giugno 2008 tutte le carte d'identità, sia quelle di nuova emissione che quelle ancora in corso di validità, avranno una durata di 10 anni (fatta eccezione per i minori: età da 0 a 3 anni validità 3 anni; età da 3 a 18 anni validità 5 anni; oltre validità 10 anni).

A disporre questo cambiamento è l'art. 31 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112.

In prossimità della scadenza del quinquennio di validità della carta di identità chi è residente nel Comune di Bagnolo San Vito si deve recare personalmente presso lo sportello URP, con il documento stesso sul quale verrà apposto un timbro che ne proroga la scadenza (si ricorda a chi ha la carta in corso di validità che la proroga può essere effettuata durante tutto l'arco del quinquennio, mentre una nuova carta di identità può essere emessa al massimo nei 6 mesi precedenti la scadenza).

Nessun costo è dovuto per l'estensione della validità del documento. La carta di identità sarà prorogata immediatamente. Verranno prorogate anche le carte di identità rilasciate da un altro comune se il titolare del documento risulta essere attualmente residente nel Comune di Bagnolo San Vito.

La [Circolare 23 del 28/07/2010 del Ministero dell'Interno](#) richiama la segnalazione di "disagi provocati dal **mancato riconoscimento, da parte dell'Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri, del documento di identità prorogato** con le suddette modalità." Pertanto, vista la particolare circostanza per le problematiche relative all'espatrio, "si ritiene che si possa procedere alla **sostituzione della carta d'identità** da prorogare o già prorogata, seppur valida, **con una nuova carta d'identità** la cui validità decennale decorrerà dalla data di rilascio." Quindi al cittadino "che intende recarsi all'estero - dietro corrispettivo del costo della carta, unitamente al diritto di segreteria - potrà essere rilasciato un nuovo documento d'identità, previo ritiro di quello in possesso dell'interessato."

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 33 del 9 Febbraio 2012 il [Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5](#) - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Il D.L. all'art.7 (Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento) prevede:

"I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono **rilasciati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza** che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo, mentre per i documenti **prorogati** la scadenza rispecchierà la data di emissione ."